

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 1351 del 2017, proposto da:

- Cristina Cataldi, rappresentata e difesa dall'Avv. Speranza Faenza, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. (*faenza.speranza@ordavvle.legalmail.it*);

contro

- il Comune di **Gallipoli**, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Imbriani 36 (*portaluri.pierluigi@ordavvle.legalmail.it*);

nei confronti

- Alessandro Calò, Chiara Elisa Caputo, Agata Trabacca, Rocco Sanfrancesco, Patrizia Della Rocca, Mario Ancora, Grazia Maria Mariano, Simone Cacciatore, Tommaso De Paolis, Francesco Piteo, Emanuela Scialpi e Maria Luisa Ferramosca, rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43 (*pietroquinto@pec.it*);

- Piero Giuseppe Bartolomeo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Gaballo e Alessandra Bono, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. (*gaballo.paolo@ordavvle.legalmail.it*; *alessandrabono@pec.it*);

- Serena Nocco, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Zacà, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Schipa 35 (*zaca.francescocosimo@ordavvle.legalmail.it*);

per l'annullamento

- del provvedimento adottato dal Comune di **Gallipoli** n. 1580 dell'11.9.2017, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito e l'elenco dei vincitori che hanno superato la prova scritta e orale del concorso pubblico per l'assunzione di 10 posti di agenti di P.M. presso il Comune di **Gallipoli** a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di Agente della Polizia Municipale, categoria C - posizione economica C1 e con la quale si ammette la graduatoria di merito con attribuzione di punteggio di 81 a 70 per i primi dieci concorrenti nonché con'attribuzione del solo punteggio di 67 per la ricorrente, pubblicato in data 11.9.2017 nel sito web del Comune di **Gallipoli** con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge;
- dell'elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte ed orali nonché dei verbali relativi alla riunione preliminare della Commissione giudicatrice del concorso de quo, all'espletamento della prova scritta, all'inizio delle operazione per la correzione della prova scritta e all'espletamento della correzione degli elaborati dei ricorrenti, contenenti i giudizi restrittivi degli elaborati della ricorrente nonché dei giudizi ampliativi degli elaborati dei candidati che hanno ricevuto un punteggio superiore a quello della ricorrente nonché all'espletamento della prova orale contenente un giudizio restrittivo della prova della ricorrente ed un giudizio ampliativi nei confronti dei candidati che hanno ricevuto un giudizio valutativo superiore a quello della concorrente e, conseguentemente l'ammissione degli stessi in graduatoria superiore rispetto a quella assegnata alla ricorrente;
- di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente; nonché per la condanna
- dell'Amministrazione resistente a procedere ad una nuova correzione degli scritti e ad una nuova prova orale o, in via gradata, dei soli elaborati scritti della ricorrente, all'attribuzione di un valido giudizio di merito e all'esperimento di una

nuova prova orale ai fini della legittima ed utile collocazione nella graduatoria concorsuale da conseguire.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di **Gallipoli**, di Alessandro Calò, Chiara Elisa Caputo, Agata Trabacca, Rocco Sanfrancesco, Patrizia Della Rocca, Mario Ancora, Grazia Maria Mariano, Simone Cacciatore, Tommaso De Paolis, Francesco Piteo, Emanuela Scialpi, Maria Luisa Ferramosca, Piero Giuseppe Bartolomeo e Serena Nocco.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio dell'8 maggio 2018 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Faenza, G. Portaluri *-in sostituzione dell'Avv. P. L. Portaluri-*, Quinto, Gaballo, Bono e Zacà.

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

1.- Premesso che:

- la ricorrente impugna la graduatoria *-nonché alcuni atti ad essa collegati-* del concorso pubblico indetto con d.d. n. 674 del 24.4.2017 dal Comune di **Gallipoli**, per la *“copertura di dieci posti a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di agente di Polizia Municipale - Categoria C (posizione economica C1)”*.

- con ordinanza n. 625 del 21.12.2017 il T.a.r. ordinava alla ricorrente di integrare il contraddittorio, nei termini che seguono: *“Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno uno dei controinteressati; Ritenuto di dover integrare il contraddittorio, ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a., nei confronti di tutti i controinteressati -cui il ricorso non sia stato già notificato- che precedono la ricorrente nella graduatoria finale della procedura selettiva pubblica di cui è causa, poiché un eventuale accoglimento del ricorso avrebbe effetti anche sulle loro posizioni nell'ambito della graduatoria; Ritenuto, altresì, che il suddetto adempimento dovrà essere espletato*

dalla parte ricorrente entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza'.

- l'ordinanza era comunicata al difensore della ricorrente nella stessa giornata del 21.12.2017.

- alla camera di consiglio del 28.2.2018, tuttavia, e dunque già successivamente alla scadenza del termine *-perentorio, ex art. 27, comma 2, c.p.a.-* fissato, *“la parte ricorrente dichiara[va] che soltanto per la sig.ra Positano Nunzia da Bari la notifica è tornata indietro per irreperibilità e chiede un termine per la rinotifica, dando atto che il Comune non ha fornito gli indirizzi richiesti. Il Tribunale, riservata comunque ogni decisione sulle eccezioni formulate in rito e dunque impregiudicata ogni decisione sulla ritualità della già disposta integrazione del contraddittorio, assegna un termine di 20 gg. per procedere alla rinotifica nei confronti della sig.ra Positano Nunzia e, al contempo, rinvia alla Camera di Consiglio dell'11 aprile 2018”*.

- solo in data 24.4.2018, tuttavia, e dunque oltre i termini fissati tanto con la richiamata ordinanza n. 625 del 21.12.2017 quanto con l'ordinanza pronunciata all'udienza camerale del 28.2.2017, la parte ricorrente integrava correttamente il contraddittorio nei confronti della controinteressata Positano.

2.- Ritenuto che:

- il ricorso è dunque improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) (*<<1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: [...] c) improcedibile quando [...] non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato>>*) e 49, comma 3, c.p.a. (*<<3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. [...] Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35>>*), con assorbimento di ogni altra eccezione proposta.

- neppure ricorrevano nel caso concreto, a carico della parte ricorrente, quei *<<gravi impedimenti di fatto>>* ai quali *-tra l'altro-* l'art. 37 c.p.a. subordina la rimessione in termini per errore scusabile: il difensore della sig.ra Cataldi, difatti, non forniva alcuna prova concreta dell'aver, così come dedotto, ricevuto dall'A.C.

di **Gallipoli** un indirizzo errato della sig.ra Positano (*il documento allegato in data odierna nel quale si fa riferimento all'erroneo indirizzo di Bari, via Amendola n. 119/H, difatti, indirizzo al quale il difensore effettuava due notifiche non 'andate a buon fine', è privo di qualunque elemento che consenta di 'riferirlo' alla pubblica amministrazione; e ciò, in disparte la considerazione che lo stesso difensore ben avrebbe potuto tempestivamente e autonomamente richiedere al Comune di Bari, dove quanto meno dal gennaio 2018 aveva appurato risiedere la sig.ra Positano, ogni informazione sul punto, così accertando che la stessa abitava in realtà alla via Amendola n. 199/H*).

- le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate, attesa la natura della decisione adottata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1351 del 2017 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, e 49, comma 3, c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario

L'ESTENSORE
Ettore Manca

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

